

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1239)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ANTONIAZZI, PETRARA, MAFFIOLETTI, CHERI, DI CORATO, IANNONE, MIANA, MONTALBANO, TORRI e VECCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MARZO 1985

Unificazione delle norme relative ad alcune casse di previdenza per liberi professionisti e norme in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'emanazione delle leggi 20 settembre 1980, n. 576, 3 gennaio 1981, n. 6, e 20 ottobre 1982, n. 773, che hanno ridefinito in modo uniforme la disciplina del funzionamento della Cassa di previdenza per gli avvocati e i procuratori, della Cassa di previdenza per gli ingegneri e gli architetti, e della Cassa di previdenza per i geometri, il processo di riforma del sistema previdenziale per i liberi professionisti ha compiuto un importante passo avanti, consentendo una ampia sperimentazione dei nuovi criteri di prelievo contributivo e di calcolo dei trattamenti previdenziali.

Resta tuttavia da percorrere ancora un cammino non breve, prima che il processo di riforma possa dirsi compiuto; importanti tappe ulteriori di questo cammino sono in particolare:

l'omogeneizzazione della disciplina del funzionamento di numerose Casse di previdenza per liberi professionisti tuttora regolate secondo criteri vecchi e superati, anche al fine di rendere in un secondo tempo possibile la scelta della confluenza in una unica Cassa;

l'emanazione delle norme necessarie per consentire la ricongiunzione dei perio-

di assicurativi anche ai lavoratori che siano stati iscritti a Casse di previdenza per liberi professionisti;

l'istituzione di una Cassa di previdenza per le categorie di liberi professionisti che ne sono tuttora sprovvisti.

A quest'ultimo obiettivo tende il progetto di legge approvato dalla Camera nel dicembre 1981, che prevede appunto la istituzione di una Cassa unica per tutti i lavoratori autonomi attualmente privi di tutela previdenziale; è auspicabile che tale provvedimento venga al più presto definitivamente approvato. Il presente disegno di legge tende invece alla realizzazione degli altri due obiettivi: omogeneizzazione delle normative relative alle Casse già esistenti ed estensione della possibilità di ricongiunzione dei periodi assicurativi.

Per quel che riguarda il primo punto, va subito rilevato che, mentre appare immediatamente praticabile senza gravi problemi l'omogeneizzazione delle normative di alcune delle Casse esistenti secondo i criteri generali di riforma già sperimentati, per altre Casse la stessa operazione non si presenta altrettanto facile, a causa della loro particolare struttura e delle caratteristiche delle categorie professionali servite da tali Casse. In particolare, mentre la riforma legislativa appare immediatamente praticabile per la Cassa di previdenza dei dottori commercialisti, per quella dei ragionieri e periti commerciali, per quella dei veterinari e per quella dei consulenti del lavoro, altrettanto non può dirsi per le Casse di previdenza dei medici, degli spedizionieri doganali, degli artisti e scrittori e dei farmacisti, per le quali — data l'eterogeneità delle figure professionali (lavoratori dipendenti, liberi professionisti, imprenditori) alle quali si estende l'obbligo di assicurazione — è necessario un intervento legislativo assai più complesso.

Su queste considerazioni si fonda la scelta a cui si ispira il presente disegno di legge: la scelta, cioè, di limitare l'operazione di omogeneizzazione delle norma-

tive previdenziali alle sole prime quattro Casse menzionate, escludendo in questa fase le quattro residue, per le quali occorrerà provvedere con interventi legislativi appositamente articolati.

Come si è detto, il contenuto della nuova disciplina proposta coincide pressoché integralmente con quello delle leggi già entrate in vigore per le Casse di previdenza degli avvocati, degli ingegneri e architetti e dei geometri: sarebbe pertanto puramente ripetitivo ogni commento, analitico o sintetico, in proposito. Potrà tuttavia risultare necessario introdurre nel provvedimento, mediante emendamenti aggiuntivi, ulteriori norme speciali per il migliore adattamento della disciplina transitoria (titolo II) alle condizioni particolari in cui attualmente si trovano le singole Casse: insostituibile, in questo campo, è il consiglio che può essere dato dagli organi direttivi e di amministrazione delle Casse medesime.

L'ultima parte del presente disegno di legge (titolo III) ha per oggetto la procedura per il ricongiungimento di periodi assicurativi maturati presso diverse Casse di previdenza per liberi professionisti, o per il ricongiungimento di periodi assicurativi maturati presso Casse di previdenza per liberi professionisti con periodi assicurativi maturati presso diversi istituti previdenziali. La normativa proposta mira a colmare una grave lacuna lasciata aperta dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, dal cui campo di applicazione sono escluse, come è noto, le Casse di previdenza per i liberi professionisti; ma la struttura del procedimento è definita nel presente disegno di legge in modo del tutto simile a quanto previsto in proposito nella legge 7 febbraio 1979, n. 29. L'unica notevole differenza tra le due normative consiste nell'esclusione del beneficio, previsto dalla legge n. 29 del 1979, della riduzione del 50 per cento della somma necessaria per integrare la riserva matematica, che viene posta a carico di chi chiede la ricongiunzione. Tale differenza di trattamento si giustifica, ad avviso dei proponenti, in considerazione del fatto che nella grande maggioranza dei casi i

contributi versati dai liberi professionisti alle rispettive Casse nei decenni passati sono stati di entità notevolmente inferiore rispetto a quanto previsto negli stessi periodi per i lavoratori dipendenti: sarebbe evidentemente scorretto ed iniquo che le ingenti somme presumibilmente necessarie nella maggior parte dei casi per integrare le riserve matematiche fossero poste a carico — sia pure soltanto nella misura del 50 per cento — degli istituti presso i quali viene richiesta la ricongiunzione.

L'introduzione della possibilità di ricongiunzione dei periodi assicurativi anche per i liberi professionisti eliminerà

gran parte dei motivi di disagio derivanti dalla nuova disciplina nei casi di inizio tardivo dell'esercizio della libera professione e nei casi di interruzione dell'iscrizione di liberi professionisti alla rispettiva Cassa prima del raggiungimento dell'età pensionabile. È questo comunque un ulteriore passo avanti di notevole importanza in direzione della creazione di un sistema previdenziale moderno, non diviso (come è oggi) in compartimenti stagni fra loro non comunicanti, e capace di non ostacolare o disincentivare la mobilità professionale ed intersettoriale dei lavoratori.

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I****TRATTAMENTI PREVIDENZIALI****ART. 1.**

(Campo di applicazione).

Le disposizioni contenute nei titoli I e II della presente legge sostituiscono ogni precedente disposizione relativa ai trattamenti previdenziali erogati ed ai contributi riscossi dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i veterinari, dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza per i dottori commercialisti, dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza per i ragionieri e periti commerciali, dalla Cassa di previdenza per i consulenti del lavoro, salvo quanto disposto nell'articolo 25.

ART. 2.

(Prestazioni).

Gli enti previdenziali di cui all'articolo 1 erogano le seguenti pensioni:

- a) di vecchiaia;
- b) di anzianità;
- c) di inabilità e invalidità;
- d) ai superstiti, di reversibilità o indirette.

Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto. I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni indicate alle lettere b) e c), e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto, per le pensioni indicate alle lettere a) e d).

Le pensioni di cui ai commi precedenti non sono incompatibili con altri trattamenti pensionistici.

ART. 3.

(Pensione di vecchiaia).

La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di effettiva iscrizione all'albo o elenco professionale e di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa.

La pensione annua è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media decennale del reddito professionale dichiarato dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) quale risulta dalle dichiarazioni presentate alla Cassa per i dieci anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione.

Per il calcolo della media di cui sopra si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui al successivo articolo 10, primo comma, lettera a); i redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma dell'articolo 15 della presente legge.

La misura della pensione non può essere inferiore a sei volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nel secondo anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione.

La misura della pensione minima non può in alcun caso superare la media del reddito professionale di cui al secondo comma, rivalutato ai sensi del terzo comma del presente articolo nella misura del 100 per cento.

Se la media dei redditi è superiore a lire 20 milioni, la percentuale dell'1,75 per cento di cui al secondo comma è così ridotta:

a) all'1,50 per cento per lo scaglione di reddito da lire 20 milioni a lire 30 milioni;

b) all'1,25 per cento per lo scaglione di reddito da lire 30 milioni a lire 35 milioni;

c) all'1 per cento per lo scaglione di reddito da lire 35 milioni a lire 40 milioni.

Il titolare della pensione di vecchiaia per il periodo in cui resta iscritto all'albo o elenco professionale ha diritto ad una pensione pari ai due terzi di quella determinata secondo i commi precedenti.

Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.

Coloro che dopo la maturazione del diritto a pensione continuano l'esercizio della professione, o i loro superstiti, hanno diritto ad un solo supplemento della pensione, da effettuarsi su richiesta dell'interessato almeno tre anni dopo il conseguimento del diritto a pensione o in caso di decesso dell'avente diritto. Tale supplemento è pari, per ognuno di tali anni, alle percentuali di cui al secondo e al sesto comma, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo del pensionamento. Tali redditi sono rivalutati ai sensi del terzo comma del presente articolo.

Alle scadenze indicate dall'articolo 13, terzo comma, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della Cassa, la percentuale di cui al secondo comma del presente articolo può essere aumentata, ove le condizioni tecnico-finanziarie lo consentano, sino al 2 per cento. In tal caso devono essere proporzionalmente aumentate le percentuali di cui al sesto comma del presente articolo.

ART. 4.

(Pensione di anzianità).

La pensione di anzianità è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno trentacinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa.

La corresponsione della pensione è subordinata alla cancellazione dall'albo o elenco professionale ed è incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente.

La pensione è determinata con l'applicazione dei commi dal primo al sesto dell'articolo 3.

Verificandosi uno dei casi di incompatibilità di cui al secondo comma, la pensione di anzianità è revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilità.

ART. 5.

(Pensione di inabilità).

La pensione di inabilità spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:

a) la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia od infortunio sopravvenuti alla iscrizione, in modo permanente e totale;

b) l'iscritto abbia compiuto almeno dieci anni, o cinque anni se l'inabilità è causata da infortunio, di effettiva iscrizione e contribuzione e l'iscrizione sia in atto continuamente da una data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età dell'iscritto medesimo o, in caso di reinscrizione successiva, le interruzioni nell'iscrizione alla Cassa non superino il periodo complessivo di cinque anni.

Per il calcolo della pensione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3. Nel caso di infortunio, quando l'anzianità di iscrizione sia inferiore a dieci anni, la pensione viene liquidata in base alla media dei redditi obbligatoriamente dichiarati alla Cassa fino all'anno di pensionamento. Gli anni ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di dieci, sino a raggiungere il massimo complessivo di trentacinque, salvo che l'iscritto disponga di altri redditi, imponibili o esenti da imposte, in misura complessivamente superiore a 12 milioni annui; si considera a tale fine la media del triennio precedente alla domanda di pensione di inabilità.

Successivamente alla concessione della pensione, quando il titolare fruisca del

beneficio di cui al comma precedente, questi deve dimostrare l'entità dei propri redditi ogni tre anni, con riferimento al triennio trascorso, pena la perdita del beneficio stesso.

La corresponsione della pensione è subordinata alla cancellazione dagli albi o elenchi professionali. In caso di nuova iscrizione agli albi o elenchi viene revocata la concessione della pensione.

Entro i dieci anni successivi alla concessione della pensione, la Casa può in qualsiasi momento assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilità. La erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione è revocata d'ufficio.

ART. 6.

(Pensione di invalidità).

La pensione di invalidità spetta all'iscritto la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione, a meno di un terzo. Debbono altresì concorrere le condizioni di cui all'articolo 5, primo comma, lettera *b*).

Sussiste diritto a pensione anche quando le infermità o difetti fisici o mentali invalidanti preesistano al rapporto assicurativo, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità all'esercizio della professione.

La misura della pensione è pari al 70 per cento di quella risultante dall'applicazione dell'articolo 5, secondo comma. Si applica altresì il disposto del terzo comma dell'articolo 4.

La Cassa accerta ogni tre anni, limitatamente alle pensioni che all'atto della concessione non siano state dichiarate non revisionabili, la persistenza dell'invalidità, e, tenuto conto anche dell'esercizio pro-

fessionale eventualmente svolto dal pensionato, conferma o revoca la concessione della pensione. La concessione è definitiva quando l'invalidità, dopo la concessione, è stata confermata due volte. La erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione è revocata d'ufficio.

Il pensionato per invalidità che abbia proseguito l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità può chiedere la liquidazione di queste ultime ai sensi degli articoli 3 e 4, in sostituzione della pensione di invalidità.

ART. 7.

(Norme comuni alle pensioni di inabilità e di invalidità).

Le modalità per l'accertamento della inabilità e della invalidità sono stabilite con regolamento deliberato dal comitato dei delegati ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

In caso di infortunio, le pensioni di inabilità e di invalidità non sono concesse, o, se concesse, sono revocate qualora il danno sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione al tasso del 5 per cento della pensione annua dovuta; sono invece corrispondentemente ridotte nel caso che il risarcimento sia inferiore. A tali effetti non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto.

In caso di inabilità o invalidità dovute ad infortunio, la Cassa è surrogata nel diritto al risarcimento ai sensi e nei limiti dell'articolo 1916 del codice civile, in concorso con l'assicuratore di cui al comma precedente ove questi abbia diritto alla surroga.

Nell'ipotesi di cui al secondo comma la pensione, nell'entità stabilita dal se-

condo comma dell'articolo 3, verrà liquidata solo al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.

ART. 8.

(Pensioni di reversibilità ed indirette).

Le pensioni di cui agli articoli 3 e 4 sono reversibili ai superstiti, nei casi ed alle condizioni stabiliti per gli impiegati dello Stato, secondo le disposizioni seguenti:

a) al coniuge, nella misura del 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto, con una aggiunta del 20 per cento di tale pensione per ogni figlio minorenni o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta;

b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni e ai maggiorenni inabili a proficuo lavoro, nella misura del 60 per cento per il primo figlio, con un'aggiunta del 20 per cento per gli altri figli, fino a un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta.

Le pensioni di cui agli articoli 5, 6 e 7, ultimo comma, sono reversibili ai superstiti alle condizioni e nelle misure di cui al comma precedente. Qualora la pensione originaria sia stata concessa prima del compimento del decennio di cui al comma successivo, la pensione di reversibilità così calcolata è ridotta di un decimo per ogni anno o frazione di anno superiore ai sei mesi.

La pensione indiretta spetta, nei casi e alle condizioni di cui al primo comma, ai coniugi ed ai figli dell'iscritto defunto senza diritto a pensione sempreché quest'ultimo abbia maturato dieci anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa e la iscrizione o reinscrizione sia in atto in conformità del dettato dell'articolo 5, primo comma, lettera b). Essa è calcolata come

la pensione di vecchiaia, con riferimento all'anzianità maturata a tal fine, e spetta nelle percentuali di cui al primo comma, lettere *a*) e *b*) del presente articolo.

Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, sino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito e comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età. Nell'ipotesi di cui al settimo comma dell'articolo 3, la pensione di reversibilità è liquidata in percentuale senza tener conto della riduzione di un terzo applicata all'iscritto.

ART. 9.

(Pagamento delle pensioni).

Le pensioni sono pagate in tredici mensilità di eguale importo. La tredicesima mensilità è pagata nel mese di dicembre.

TITOLO II

OBBLIGHI CONTRIBUTIVI E RIVALUTAZIONI

ART. 10.

(Contributo soggettivo).

Il contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto alla Cassa è pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF e dalle successive definizioni:

a) reddito sino a lire 40 milioni: 10 per cento;

b) reddito eccedente lire 40 milioni: 3 per cento.

È in ogni caso dovuto un contributo minimo di lire 600.000.

Il contributo di cui al primo comma è dovuto anche dai pensionati che godano di pensione a carico della Cassa e che proseguano nell'esercizio della professione.

Per i professionisti che iniziano la propria attività e che si iscrivono per la prima volta alla Cassa prima di aver compiuto i 25 anni di età, il contributo di cui ai primi due commi del presente articolo è ridotto alla metà per l'anno di iscrizione e per i due anni successivi.

Il contributo soggettivo è deducibile dal reddito complessivo ai fini IRPEF alle condizioni previste dall'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni.

Gli iscritti all'albo o elenco professionale che non siano iscritti alla rispettiva Cassa e non siano tenuti all'iscrizione sono obbligati a versare alla Cassa medesima un contributo di solidarietà pari al 3 per cento del reddito professionale netto prodotto nel corso dell'anno precedente e comunque non inferiore a lire 100.000 annue. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo comma.

ART. 11.

(Contributo integrativo).

Tutti gli iscritti agli albi o elenchi professionali devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA, e versarne alla Cassa l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo.

Le associazioni o società di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto all'albo o elenco professionale. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla Cassa

dal singolo professionista è calcolato su una percentuale del volume d'affari dell'associazione o società pari alla percentuale degli utili spettanti al professionista stesso.

Gli iscritti alla Cassa sono annualmente tenuti a versare, per il titolo di cui al primo comma, un importo minimo risultante dall'applicazione della percentuale ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo minimo di cui all'articolo 10, secondo comma, dovuto per l'anno stesso.

Salvo quanto disposto dall'articolo 13, quarto comma, la maggiorazione percentuale, in sede di prima applicazione della presente legge, è stabilita nella misura del 2 per cento.

Il contributo integrativo non è soggetto all'IRPEF né all'IVA, e non concorre alla formazione del reddito professionale.

ART. 12.

(Fondo di garanzia).

Il fondo di garanzia deve essere di importo pari ad almeno due annualità della somma delle pensioni da erogare. Detto fondo deve essere costituito da capitale liquido o titoli dello Stato a breve o medio termine. La misura delle somme da accantonare ai fini della costituzione di detto fondo è stabilita dal consiglio di amministrazione della Cassa, ed il relativo provvedimento è sottoposto all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini della costituzione del fondo di cui al comma precedente, si terrà conto anche del valore degli immobili costituenti il patrimonio della Cassa, al netto degli oneri in caso di vendita. La stima del valore predetto deve essere sottoposta al parere di congruità espresso dall'apposita commissione istituita ai sensi dell'articolo 61, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.

ART. 13.

(Variabilità dei contributi).

Le percentuali e il contributo minimo di cui all'articolo 10, primo comma, lettera a), e secondo e sesto comma, devono essere aumentati quando la misura delle entrate annue complessive non è sufficiente, in relazione all'ultimo bilancio consuntivo, a provvedere a tutte le uscite e alla integrazione del fondo di garanzia. Le percentuali possono essere diminuite quando le entrate complessive superano del 10 per cento la somma delle uscite e degli accantonamenti per il fondo di garanzia, oppure quando il fondo di garanzia ha raggiunto l'ammontare di tre annualità delle pensioni erogate.

Le suddette percentuali ed il contributo minimo possono essere variati altresì in relazione alle risultanze del bilancio tecnico, tenendo conto anche del fondo di garanzia di cui al precedente articolo 12.

La percentuale ed il contributo minimo, di cui all'articolo 10, primo comma, lettera a), e secondo e sesto comma, possono essere variati ogni due anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. La percentuale non può eccedere il 15 per cento.

La percentuale di cui all'articolo 11 può essere variata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Essa non può eccedere il 5 per cento.

I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati sentito il parere del consiglio di amministrazione della Cassa, o su richiesta motivata di questo, e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per determinare le aliquote si tiene conto delle risultanze dei bilanci consuntivi della Cassa e di una verifica tecnica, da disporre ogni quattro anni, sull'equilibrio della gestione.

ART. 14.

(Soppressione di contributi).

A far data dal 1° gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, sono soppressi tutti i contributi dovuti agli enti di cui all'articolo 1 da soggetti diversi dagli iscritti agli enti stessi o ai rispettivi albi o elenchi professionali.

ART. 15.

(Rivalutazione dei redditi).

Le entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli da 2 a 8, nonché per la determinazione della pensione minima di cui all'articolo 3, quinto comma, sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice ISTAT di cui all'articolo 16.

A tal fine il consiglio di amministrazione della Cassa redige ed aggiorna entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall'Istituto centrale di statistica (ISTAT), apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativa ad ogni anno, e la comunica al Ministro del lavoro e della previdenza sociale per la relativa approvazione. L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione.

Ai fini della rivalutazione si considera il 75 per cento degli aumenti fra gli indici ISTAT relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli dell'ultimo anno anteriore alla maturazione del diritto alla pensione.

La percentuale di cui sopra può essere variata con la procedura di cui all'articolo 13, quarto e quinto comma, tenuto conto dell'andamento finanziario della Cassa.

ART. 16.

*(Rivalutazione delle pensioni
e dei contributi).*

Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono perequati in proporzione alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT.

La variazione percentuale degli importi delle pensioni è stabilita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su richiesta del consiglio di amministrazione della Cassa, e si applica a far data dal 1° gennaio successivo alla data del decreto ministeriale.

Con lo stesso decreto, e con la medesima decorrenza, sono adeguati nella stessa misura di cui al primo comma i limiti di reddito di cui all'articolo 3, sesto comma, all'articolo 5, secondo comma, all'articolo 10, primo comma e il contributo minimo di cui all'articolo 10, secondo e sesto comma, arrotondando i relativi importi alle 100.000 lire più vicine per i primi e alle 10.000 lire più vicine per gli ultimi due.

ART. 17.

(Comunicazioni obbligatorie).

Tutti gli iscritti agli albi o elenchi professionali devono comunicare con lettera raccomandata alla rispettiva Cassa, entro trenta giorni dal termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo di affari di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative, e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita IVA, nonché quelle relative allo stato di famiglia.

Nella stessa comunicazione devono essere dichiarati anche gli accertamenti divenuti definitivi, nel corso dell'anno precedente, degli imponibili IRPEF e dei volumi d'affari IVA, qualora comportino variazioni degli imponibili dichiarati.

Relativamente al volume d'affari dei partecipanti a società o ad associazioni di professionisti, si applicano i criteri di cui all'articolo 11, secondo comma.

In caso di morte, la denuncia relativa all'anno del decesso, se non presentata dall'iscritto, deve essere prodotta dai superstiti entro due mesi dalla data in cui ne ricevono richiesta da parte della Cassa, salvo maggiori termini di legge.

Chi non ottemperi all'obbligo di comunicazione di cui ai precedenti commi o effettui una comunicazione infedele, è tenuto a versare alla Cassa, oltre ai contributi evasi, una somma pari ai contributi stessi. La sanzione per omessa denuncia non potrà comunque essere inferiore al 40 per cento dell'importo di cui al secondo comma dell'articolo 10. Tali sanzioni sono ridotte ad un quarto se la comunicazione o la rettifica è fatta entro novanta giorni dalla scadenza del termine ed è accompagnata dal pagamento di tutte le somme dovute, fermo il disposto di cui all'articolo 18, secondo comma.

L'omissione, il ritardo oltre novanta giorni e l'infedeltà della comunicazione, non seguita da rettifica nel termine di cui sopra, costituiscono grave infrazione disciplinare, che comporta in caso di recidiva la cancellazione dall'albo o elenco professionale. Il provvedimento è adottato dall'organo competente per la tenuta dell'albo o elenco, su richiesta della Cassa.

L'interessato può interrompere la procedura, in ogni momento prima dell'adozione della deliberazione di cancellazione, presentando la denuncia, anche se oltre i termini.

Si intende ritardata la denuncia presentata o spedita a mezzo di lettera raccomandata entro il novantesimo giorno dalla data fissata, per la presentazione, dal primo comma.

Trascorso il termine di cui al precedente comma, la denuncia si intende omessa a tutti gli effetti della presente legge.

Si intende infedele la denuncia resa alla Cassa in difformità al reddito dichiarato ai competenti uffici ai fini dell'IRPEF o del volume di affari IVA.

Il consiglio di amministrazione della Cassa predispone il modulo col quale deve essere fatta la comunicazione e devono essere autoliquidati i contributi, e stabilisce con regolamento le modalità per la applicazione del presente articolo e dell'articolo 18.

Entro il 31 marzo dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, gli organi preposti alla tenuta degli albi o elenchi professionali devono trasmettere alla rispettiva Cassa l'elenco degli iscritti, con l'indicazione del domicilio fiscale e del codice fiscale. Successivamente, entro il mese di gennaio di ciascun anno, devono essere comunicate le variazioni. Il consiglio di amministrazione della Cassa può determinare modalità e termini per le comunicazioni di cui al presente comma.

La Cassa ha diritto in ogni momento di ottenere dai competenti uffici delle imposte dirette e dell'IVA le informazioni relative alle dichiarazioni e agli accertamenti definitivi concernenti tutti i professionisti iscritti negli albi o elenchi di cui al comma precedente, nonché i pensionati.

Se il diritto a pensione matura prima della scadenza della dichiarazione annuale dei redditi, chi richiede la pensione può dichiarare provvisoriamente l'entità del reddito soggetto ad IRPEF percepito nell'ultimo anno, con l'obbligo di presentare una dichiarazione integrativa nei termini, nelle forme e con gli effetti previsti nel presente articolo.

ART. 18.

(Pagamento dei contributi).

I contributi minimi di cui all'articolo 10, secondo e sesto comma, e all'articolo 11,

terzo comma, sono riscossi mediante ruoli, ai sensi del sesto comma del presente articolo.

Le eventuali eccedenze rispetto al contributo minimo di cui all'articolo 11, terzo comma, e l'intera contribuzione dovuta dai non iscritti alla Cassa sono versate entro trenta giorni dal termine per la dichiarazione annuale IVA; le eventuali eccedenze rispetto ai contributi minimi di cui all'articolo 10, secondo e sesto comma, sono versate entro trenta giorni dal termine per la dichiarazione annuale IRPEF.

I pagamenti sono eseguiti a mezzo conto corrente postale, ovvero presso gli istituti di credito incaricati dal consiglio di amministrazione della Cassa.

Il ritardo nei pagamenti di cui al comma precedente comporta una maggiorazione pari al 15 per cento di quanto dovuto per ciascuna scadenza e l'obbligo del pagamento degli interessi di mora, nella stessa misura prevista per le imposte dirette.

Nei casi di omessa, ritardata o infedele comunicazione alla Cassa, gli interessi di mora decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui deve essere eseguita la comunicazione, e sono dovuti anche sulle somme di cui all'articolo 17, quinto comma.

La Cassa può provvedere alla riscossione dei contributi insoluti, e in genere delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all'articolo 8, a mezzo di ruoli da essa compilati, resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Ai fini della riscossione la Cassa può in ogni tempo giovare della conoscenza degli imponibili legittimamente acquisita.

Date e modalità di pagamento e di riscossione possono essere modificate con deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa, approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 19.

(Prescrizione dei contributi).

La prescrizione dei contributi dovuti alla Cassa e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni.

Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui all'articolo 17.

ART. 20.

(Controllo delle comunicazioni).

La Cassa ha facoltà di esigere dall'iscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta, all'atto della domanda di pensione o delle revisioni, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate alla Cassa e le dichiarazioni annuali dei redditi e del volume d'affari, limitatamente agli ultimi dieci anni. La Cassa può altresì inviare questionari con richiesta di conoscere elementi rilevanti quanto all'iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta si applica il disposto di cui all'articolo 17, quinto comma, ed è sospesa la corresponsione fino alla comunicazione della risposta.

ART. 21.

(Restituzione dei contributi).

Coloro che cessano dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto alla pensione hanno diritto di ottenere il rimborso dei contributi di cui all'articolo 10, primo comma, lettera a), e secondo comma.

Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dal 1° gennaio successivo ai relativi pagamenti.

Il rimborso di cui ai precedenti commi spetta anche agli eredi dell'iscritto che non abbia maturato diritto a pensione, sempreché non abbiano titolo alla pensione indiretta.

In caso di nuova iscrizione, l'iscritto può ripristinare il precedente periodo di anzianità restituendo alla Cassa le somme rimborsate, con l'aggiunta dell'interesse del 10 per cento e la rivalutazione secondo le norme di cui all'articolo 16 a decorrere dalla data dell'avvenuto rimborso.

ART. 22.

(Assunzione di cariche pubbliche elettive da parte degli iscritti).

Gli iscritti alla Cassa che siano o siano stati membri del Parlamento, dei consigli regionali, o presidenti delle province o sindaci dei comuni capoluogo di provincia possono supplire alle deficienze di reddito, rispetto a quello massimo conseguito prima dell'assunzione della carica, rivalutato a norma dell'articolo 15 in misura pari al 75 per cento, versando volontariamente il contributo di cui all'articolo 10, rapportato al reddito stesso, nonché il contributo di cui all'articolo 11 rapportato ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo soggettivo complessivamente versato. Restano comunque fermi i contributi minimi di cui agli articoli 10 e 11. Ai predetti iscritti non si applica la disposizione di cui all'articolo 3, quinto comma.

ART. 23.

(Riscatto dei periodi progressi).

Gli iscritti all'albo o elenco professionale che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano superato l'età di trentacinque anni possono presentare domanda scritta nel termine perentorio di due anni dalla data sopraindicata per riscattare un numero di annualità non superiore a dieci, purché, per il periodo di cui viene chiesto il riscatto, i richie-

denti siano stati iscritti all'albo e non alla Cassa.

Tale riscatto è valido solo al fine di completare l'anzianità minima per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia e non è rilevante per il conteggio di cui all'articolo 3, secondo comma.

Il riscatto si compie mediante versamento diretto alla Cassa, per ogni anno riscattato, di un importo pari al contributo minimo vigente nell'anno in cui avviene il pagamento stesso.

Il versamento deve avvenire, pena decadenza della richiesta del riscatto, entro e non oltre due anni dalla data di richiesta e comunque prima della liquidazione della pensione di vecchiaia.

ART. 24.

(Base del reddito per il passato).

Agli effetti del calcolo delle pensioni a norma della presente legge, per l'anno di entrata in vigore della presente legge e per gli anni anteriori si assume quale reddito, ai fini dell'articolo 3, secondo comma, e delle altre norme che vi fanno riferimento, il decuplo del contributo soggettivo a carico dell'iscritto per ciascuno degli anni da considerare.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, quinto comma, si considera, per il raffronto ivi previsto col reddito fiscale medio, solo la media dei redditi del periodo dal 1974 in poi.

ART. 25.

(Decorrenza del nuovo regime pensionistico e norme transitorie).

Sono regolate dalla presente legge le pensioni di vecchiaia e di anzianità che maturano dal 1° gennaio dell'anno successivo alla sua entrata in vigore.

Le pensioni di vecchiaia maturate entro la data di cui al precedente comma sono regolate dalla normativa previgente; così anche le relative pensioni di reversibilità e quelle indirette se il pensionato, o rispettivamente l'iscritto, sia defunto prima della stessa data.

Sono concesse secondo la normativa previgente anche le pensioni di invalidità per le quali i presupposti si siano verificati, e la domanda sia stata presentata, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Sino alla data di cui al primo comma del presente articolo le pensioni restano fisse nella misura in atto al momento dell'entrata in vigore della presente legge, con le rivalutazioni intervenute.

Fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla data di cui al primo comma, le pensioni minime previste dal quinto comma dell'articolo 3 sono calcolate in base a sei volte il contributo minimo, per gli iscritti alla Cassa, vigente nell'anno indicato dal primo comma medesimo.

ART. 26.

(Decorrenza del nuovo regime contributivo e delle iscrizioni).

Le norme di cui agli articoli 10, 11 e 28 decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data resta in vigore la corrispondente normativa precedente.

ART. 27.

(Decorrenza delle rivalutazioni).

Le pensioni maturate anteriormente alla data di cui all'articolo 25, primo comma, sono rivalutate, ai sensi dell'articolo 15, con la stessa decorrenza e nella stessa misura di quelle determinate a norma della presente legge.

Le entità dei redditi e dei contributi di cui agli articoli 3, sesto comma, 5, secondo comma, e 10, primo, secondo e sesto comma, sono riferite all'anno successivo a quello della entrata in vigore della presente legge.

La prima rivalutazione ai sensi dell'articolo 16, primo e terzo comma, si applica, a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vi-

gore della presente legge, in base alla variazione percentuale calcolata tra il numero indice medio ISTAT dell'anno di entrata in vigore della presente legge e quello dell'anno precedente. Fino a tale data la perequazione delle pensioni è operata in base alla previgente normativa in materia.

ART. 28.

(Iscritti in più albi professionali).

Chiunque sia iscritto in albi o elenchi relativi a più professioni, può optare per una delle casse di previdenza relative alle professioni nel cui albo è iscritto.

Il reddito professionale denunciato ai fini dell'IRPEF si considera comunque interamente conseguito nell'ambito della categoria professionale nella cui cassa il professionista rimane iscritto.

In deroga alle norme di qualsiasi cassa di previdenza relative a libere professioni, ogni contribuzione soggettiva ed oggettiva è dovuta esclusivamente alla Cassa per cui il professionista ha optato e nella misura stabilita dalle norme relative alla cassa.

L'iscrizione alla Cassa è facoltativa per i professionisti iscritti a forme di previdenza obbligatoria in quanto titolari di un rapporto di lavoro subordinato privato o di pubblico impiego. Se l'interessato opta per la non iscrizione, si applica quanto previsto nell'ultimo comma dell'articolo 10.

TITOLO III

RICONGIUNZIONE
DEI PERIODI ASSICURATIVI

ART. 29.

(Campo di applicazione).

Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, ed al lavoratore autonomo, che sia stato in precedenza iscritto a forme

obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di anzianità, vecchiaia, invalidità, reversibilità o indiretta, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le sopracitate forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo.

Analoga facoltà è data al libero professionista che sia stato in precedenza iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero professionista.

Sono parimenti ricongiungibili i periodi di contribuzione presso diverse gestioni previdenziali per liberi professionisti.

Le facoltà di cui ai commi precedenti devono essere esercitate entro due anni dalla data di decorrenza del rapporto assicurativo obbligatorio presso la gestione nella quale si intende operare la ricongiunzione, ovvero dopo il compimento dell'età pensionabile.

Dopo il compimento dell'età pensionabile la ricongiunzione, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, può essere richiesta in alternativa, presso una gestione nella quale si possono far valere almeno otto anni di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad attività effettivamente esercitata.

ART. 30.

*(Copertura degli oneri
derivanti dalla ricongiunzione).*

Ai fini di cui al precedente articolo 29, la gestione o le gestioni interessate trasferiscono a quella in cui opera la ricongiunzione l'ammontare dei contributi di loro pertinenza maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento.

La gestione presso la quale si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative pone a carico del richiedente la som-

ma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base ai criteri ed alle tabelle di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente.

Il pagamento della somma di cui al comma precedente può essere effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al 4,50 per cento.

Il debito residuo al momento della decorrenza della pensione può essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa fino al raggiungimento del numero di rate indicato nel comma precedente. È comunque fatto salvo il trattamento previsto per la pensione minima erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

ART. 31.

(Oneri residui).

Gli oneri residui eventualmente derivanti dalla applicazione delle norme di cui all'articolo 30, secondo comma, restano a carico della gestione presso la quale opera la ricongiunzione.

ART. 32.

(Limitazione della facoltà di richiesta della ricongiunzione).

Le facoltà di cui all'articolo 29 della presente legge possono essere esercitate una sola volta, salvo che il richiedente non possa far valere, successivamente alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, un periodo di assicurazione di almeno dieci anni, di cui almeno cinque di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad attività effettivamente esercitata.

La facoltà di chiedere la ricongiunzione di ulteriori periodi di contribuzione, successivi alla data da cui ha effetto la

prima ricongiunzione e per i quali non sussistano i requisiti di cui al comma precedente, può esercitarsi solo all'atto del pensionamento e solo presso la gestione nella quale sia stata precedentemente accentrata la posizione assicurativa.

ART. 33.

(Adempimenti a carico degli enti assicuratori).

Per gli effetti di cui agli articoli 29 e 30 la gestione previdenziale, presso cui si intende accentrare la posizione assicurativa, chiede, entro sessanta giorni dalla data della domanda di ricongiunzione, alla gestione o alle gestioni interessate tutti gli elementi necessari od utili per la costituzione della posizione assicurativa e la determinazione dell'onere di riscatto. Tali elementi devono essere comunicati entro novanta giorni dalla data della richiesta.

Entro centottanta giorni dalla data della domanda, la gestione, presso cui si accentra la posizione assicurativa, comunica all'interessato l'ammontare dell'onere a suo carico nonché il prospetto delle possibili rateizzazioni. Ove la relativa somma non sia versata, in tutto e almeno per la parte corrispondente alle prime tre rate, alla gestione di cui sopra entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della comunicazione, o non sia presentata entro lo stesso termine la domanda di rateizzazione di cui all'articolo 30, terzo comma, s'intende che l'interessato abbia rinunciato alle facoltà di cui all'articolo 29.

Il versamento, anche parziale, dell'importo dovuto determina la irrevocabilità della domanda di ricongiunzione.

La gestione competente, avvenuto il versamento di cui al secondo comma, chiede alla gestione o alle gestioni interessate il trasferimento degli importi relativi ai periodi di assicurazione o di iscrizione di loro pertinenza secondo i seguenti criteri:

1) i contributi, obbligatori o volontari, sono maggiorati degli interessi an-

nui composti al tasso del 4,50 per cento a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono e fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello nel quale si effettua il trasferimento;

2) le somme relative ai periodi riscattati sono maggiorate degli interessi annui composti al tasso del 4,50 per cento a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui è avvenuto il versamento dell'intero valore di riscatto o della prima rata di esso e fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello in cui si effettua il versamento; non sono soggetti al trasferimento gli eventuali interessi di dilazione incassati dalla gestione trasferente;

3) per i periodi coperti da contribuzione figurativa, o riconoscibili figurativamente nella gestione di provenienza, sono trasferiti gli importi corrispondenti ai contributi figurativi base ed integrativi senza alcuna maggiorazione per interessi. Il trasferimento si effettua anche se la copertura figurativa è stata effettuata nella gestione medesima senza alcuna attribuzione dei fondi.

Dagli importi da trasferire sono escluse le somme riscosse ma non destinate al finanziamento della gestione pensionistica.

Il trasferimento delle somme deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla data della richiesta. In caso di ritardato trasferimento la gestione debitrice è tenuta alla corresponsione, in aggiunta agli importi dovuti, di un interesse annuo al tasso del 6 per cento a decorrere dal sessantunesimo giorno successivo alla data della richiesta.

ART. 34.

(Norme applicabili per la determinazione del trattamento pensionistico).

Le norme per la determinazione del diritto e della misura della pensione unica derivante dalla ricongiunzione dei periodi assicurativi sono quelle in vigore nella

gestione presso la quale si accentra la posizione assicurativa, purché i periodi di contribuzione ricongiunti non siano inferiori a 35 anni o sia stata raggiunta l'età per il collocamento a riposo per aver maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, fatte salve le specifiche norme per la pensione di inabilità o invalidità.

Per i contributi versati in misura fissa si assume quale reddito o retribuzione, agli effetti pensionistici, il decuplo dei contributi medesimi.

ART. 35.

(Sovrapposizione dei periodi contributivi).

Ai fini dell'applicazione degli articoli 29 e 30 della presente legge, ove si verifichi coincidenza di più periodi coperti da contribuzione sono utili quelli relativi ad attività effettiva. In mancanza di questa, la contribuzione è utile una sola volta ed è quella di importo più elevato. La contribuzione non considerata verrà rimborsata su richiesta dell'interessato, maggiorata degli interessi legali.

Gli importi dei versamenti volontari non considerati vanno a scomputo dell'onere a carico del richiedente di cui all'articolo 30, secondo comma.

ART. 36.

(Superstiti).

Le facoltà previste dagli articoli precedenti possono essere esercitate anche dai superstiti, purché entro i termini di cui all'articolo 29, quarto comma. In difetto, la ricongiunzione può essere richiesta dai superstiti solo se il *de cuius* era in possesso, alla data del decesso, dei requisiti per il diritto a pensione in caso di morte.

ART. 37.

(Norma transitoria).

In sede di prima applicazione il termine di due anni di cui all'articolo 29, quarto comma, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.